

LIBERTA' DAL TIMORE

GIROLAMO MINERVINI

Fra le libertà cui l'uomo ha diritto, non va dimenticata la *libertà della paura*, la libertà dal timore che vengano commesse azioni illecite e che le conseguenze di esse ricadano, direttamente o indirettamente, su di lui.

Ora, non è dubbio che il problema esiste, perché non è dubbio che vengono commesse – ed a migliaia – azioni illecite di ogni genere e specie; che, in parole povere, esiste un fenomeno « delinquenza ». Non è dubbio, d'altra parte, che è semplicemente utopistico pensare di poter eliminare totalmente il fenomeno stesso, sì che il problema si pone come studio per il reperimento di mezzi per limitarne le manifestazioni.

Ora, dalle risultanze conseguenti all'esame dei dati statistici ormai definitivi (1), relativi ad un periodo di tempo che abbiamo voluto il più lungo possibile, e cioè dai dati relativi ai *reati accertati* (2) per gli anni 1901-1960, (per gli anni successivi al 1960, non abbiamo più i dati relativi ai reati accertati, ma quelli

(1) Cfr. Istituto Centrale di Statistica, *Sommario di statistiche storiche italiane*, 1861-1935; *Annuari di statistiche giudiziarie* per gli anni 1956-1957-1958-1959-1960.

(2) I dati comprendono tutti i fatti che hanno costituito oggetto di denuncia alla autorità giudiziaria nell'anno indicato e negli anni precedenti, per i quali, in base ad un primo esame, è stata dalla autorità medesima promossa l'azione penale.

Sono considerati i reati previsti dal codice penale e da altri codici e leggi speciali « accertati » dalla magistratura ordinaria (Preture e Procure), compresa quella per i minorenni; sono compresi i reati consumati e quelli tentati, nonché quelli di « autore ignoto ». Sono esclusi i reati accertati da magistrature diverse (es: tribunale militare) da quella ordinaria,

relativi ai reati « denunciati » (1) e pertanto non potrà procedersi ad un diretto raffronto col periodo 1901-1960) – si rileva (cfr. tav. A penale) che il numero dei reati è passato in totale, dal 1901 al 1960, da 804 mila a 1 milione e 668 mila, e che si è avuto cioè un aumento del 107%. L'incremento è più notevole nel campo delle contravvenzioni (191%) perché esse, che erano 291 mila nel 1901, sono 848 mila nel 1960; meno notevole (59%) nel campo dei delitti, passati da 514 mila nel 1901 a 820 mila nel 1960.

Visto invece (tav. A, col. 4) il fenomeno solo per i delitti C.P. (2), l'incremento è del 53% (da 506 mila a 777 mila).

Poniamo i dati concernenti i reati a confronto con quelli relativi alla popolazione (tav. A, col. 6) che nel 1901 era di 32 milioni e 600 mila; che nel 1960 è di 49 milioni e 510 mila, ed è aumentata pertanto del 51%. E' evidente che le due percentuali di incremento popolazione e incremento delitti in totale non sono fra loro lontane; le percentuali di incremento popolazione e incremento *delitti C.P.* sono fra loro vicinissime; notevole è solo il divario fra l'aumento della popolazione e quello delle contravvenzioni.

Se i raffronti sono effettuati con il 1958, e cioè con l'anno più lontano da quello (1953) in cui era stata concessa una^a amnistia (D.P. 19-12-1953, n. 922) e immediatamente precedente quello (1959) dell'altra amnistia (D.P. 11-7-1959, n. 460), si riscontra: la popolazione è aumentata del 49%, i delitti in totale sono aumentati del 48%; i *delitti C.P.* solo del 39%; le contravvenzioni del 270%.

In funzione di tali dati, sembrerebbe che la criminalità non sia aumentata tanto quanto per il diffuso allarme potrebbe ritenersi. Certo, per giungere a conclusioni dimostrative della vera entità del fenomeno, dovremmo prendere in considerazione una serie di altri dati e metterli in relazione fra loro. Ad esempio, dovremmo raffrontare i dati relativi ai reati accertati con quelli dei reati oggetto di un provvedimento definitivo del giudice, nonché con i dati relativi a quella parte di popolazione che, per aver compiuto il 14° anno di età è suscettibile di sanzione, sia pure con specifiche cautele; ma è indubbio, ciononostante, che, sulla ba-

(1) Cfr. Istituto Centrale di Statistica - *Annuario di statistiche giudiziarie*, 1961 - *Annuario statistico italiano* (1962-1963).

(2) Con tale dizione indichiamo i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi in materia commerciale.

se del rapporto *reato accertato-popolazione*, può parlarsi di una diminuzione della delinquenza almeno intesa come somma di tutti i reati e come risultante della incidenza numerica di ogni singolo reato in relazione alla incidenza rilevata nel passato e all'aumento della popolazione.

Per di più, non deve dimenticarsi che vanno presi in considerazione, oggi, comportamenti che un tempo non esistevano (o che esistevano in misura meno rilevante da un punto di vista penalistico); che non deve dimenticarsi il fenomeno dell'inurbamento, il processo di trasformazione dell'economia italiana da agricola ad industriale.

Anche se ci riferiamo ad alcuni delitti di maggior rilievo, ai delitti che più impressionano l'opinione pubblica, non ha certo bisogno di commento la situazione quale risulta dai dati relativi ai primi anni del secolo ed al periodo che va dalla fine della seconda guerra mondiale al 1960:

ANNI	OMICIDI VOLONTARI E PRETERINTENZIONALI, INFANTICIDI	RAPINE, ESTORSIONI, SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA OD ESTORSIONE
1901	3168	3333
1914	2975	3663
1920	5034	8493
1941	924	975
1942	954	1009
1943	1511	2278
1944	5306	13281
1945	12261	18366
1946	6352	18382
1947	4216	10444
1948	3242	6997
1949	3056	5095
1950	2391	3593
1951	2380	3753
1956	1918	3017
1957	1748	2752
1958	1702	2980
1959	1679	2896
1960	1616	3018

Per gli anni successivi al 1960, come già detto, non abbiamo i dati relativi ai reati *accertati*, ma solo quelli concernenti ai reati denunciati. Ciononostante, ugualmente un accostamento, pur fra

dati eterogenei, può confermare la fondatezza delle nostre affermazioni in ordine almeno ad un aumento non allarmante della criminalità:

ANNI	OMICIDI VOLONTARI E PRETERINTENZIONALI, INFANTICIDI	RAPINE, ESTORSIONI, SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA OD ESTORSIONE
1961	1610	3293
1962	1539	3020
1963	1418	2850
1964	1422	3058
1965	1351	2864
1966	1246	2838

I dati esposti, pur se non omogenei, indicano una situazione che non può assolutamente esser considerata preoccupante.

Ciononostante, l'allarme sociale è vivo, vivissimo. Di conseguenza, è notevolissimo il condizionamento delle attività per il timore dell'uomo di essere possibile soggetto passivo di un atto di criminalità.

Mi sembra importante, allora, esaminare il fenomeno non soltanto sulla base della sussistenza della possibilità di essere soggetto passivo di un reato, non soltanto, cioè, in funzione oggettiva, ma anche in funzione soggettiva. In altre parole, se oggi l'allarme sociale è maggiore di quello che turbava i nostri pensieri venti o trenta anni fa, se invece la delinquenza – come sopra intesa – è diminuita, o almeno non è aumentata, indubbiamente deve esistere una componente che determina in noi una reazione che, *prima facie*, potrebbe sembrare non proporzionata al pericolo. Qual è questo comportamento? E quale l'interesse di giungere ad individuarlo?

Il fatto stesso della sussistenza della detta componente in Italia, cioè in un paese criminologicamente in posizione non preoccupante, se non per casi che, pur se eclatanti, sono in definitiva, nel loro complesso, di numero non eccessivo, dimostra

che la ricettività della manifestazione del fenomeno criminale può essere maggiore o minore a seconda dell'*animus* di chi ricepisce le manifestazioni stesse; e, quindi, determina la necessità anche di una « educazione » allo scopo di consentire una ricezione non sproporzionata alla manifestazione.

Da che è costituita tale componente? Tenteremo di rispondere alla domanda nel modo più chiaro possibile:

L'uomo della strada viene informato della commissione di un delitto. Il fatto è riportato dalla stampa con ricchezza di particolari, con foto della vittima – sia essa la vittima di un delitto contro la libertà sessuale (es: violenza carnale), contro il matrimonio (es: bigamia), contro la morale familiare (es: incesto), contro la vita e l'incolumità individuale (es: omicidio volontario, omicidio preterintenzionale, omicidio colposo), – con ogni precisazione sulla vita della vittima stessa, con presunti connotati del presunto soggetto attivo del reato, ecc.. Allora il cittadino comune, lo studente, l'impiegato, il contadino, seguono, si appassionano tutti al delitto, ne discutono, cercano le relative notizie sul giornale, sul rotocalco che ne parla diffusamente, ed ogni momento quel fatto criminoso lascia tracce successive sulla loro psiche, diventa manifestazione di un costume.

Per spiegarci con un esempio, ci riferiamo ad un fatto avvenuto nelle vicinanze di Roma, ove, in un bosco, sono stati rintracciati i cadaveri di due fidanzati. Si è gridato al delitto, ma – per quanto ci risulta – se si sia trattato di delitto non è stato formalmente accertato (e questo è altro argomento del quale dovremmo parlare). E' diventato, però, luogo comune l'affermazione: « Attenzione a non recarsi nel bosco, potreste essere uccisi ». Così come si dice: « attenti a non andare nel bosco, potreste essere avvelenati dal morso di una vipera », quando si parla di un bosco ove una qualche disavventura di tal genere sia già capitata a persona amica, o amica di amici, o comunque conosciuta, qualche volta, non più di quanto non si siano conosciuti i due fidanzati.

Ma ci si è mai chiesti quanti sono, invece, i fidanzati che vanno nei boschi ad amoreggiare e non vengono disturbati ed importunati da nessuno, così come tanti sono coloro che non sono stati morsi dalle vipere? Così come tante sono le banche che non sono oggetto di rapina; come tanti sono i sardi che non vengono rapinati? Ma ormai la psicologia del pericolo nel bosco si è determinata, si è creata, e, purtroppo, non è limitata ai componenti dei gruppi più direttamente interessati per ragioni territoriali

al fatto, ma è diventato di tutti coloro che hanno appreso il fatto, e cioè di moltissimi. E tutto ciò perché i mezzi di comunicazione, oggi, sono idonei non solo a far conoscere le varie notizie rapidissimamente ed in varie zone, ma anche ad inciderle profondamente nella mente di coloro che la ricevano.

Né gli effetti di quel determinato delitto – se delitto è stato – si esauriscono con la notizia della sua commissione, ma durano e perdurano, ed hanno la forza di dieci o venti delitti, perché l'uomo della strada torna a quel fatto ogni qualvolta ne è informato; perché ogni giorno egli è a contatto con un delitto che è sempre lo stesso, ma solo oggettivamente, non soggettivamente.

Quando, infatti, la polizia individua – frequentemente – quelli che, allo stato, sembrano essere stati gli autori del reato; quando questi vengono portati dinanzi al giudice, quel delitto torna ancora alla ribalta, ancora si pubblica la foto della vittima e del presunto reo, ancora quel delitto turba cervelli e cuori, ancora i fidanzati tornano a disertare i boschi per le loro effusioni. Ed è strano, però, che il presunto colpevole, sotto processo, o addirittura in carcere, non tranquillizza nessuno: l'aver scoperto l'autore del delitto non elimina il fatto, non fa resuscitare il morto.

Né l'opinione pubblica pensa all'effetto deterrente della pena che è stata e sarà inflitta, anche perché spesso, a processo concluso, è incoscientemente portata a dubitare che la sentenza sia veramente giusta. Durante il processo, non infrequentemente si è sentito un pò innocentista, per quello strano spirito che spinge l'uomo della strada da una parte ad essere sempre solidale con chi ad ogni modo in quel momento soffre, dall'altra a porsi in posizione di antitesi con i poteri costituiti, tanto che una esemplare condanna non determina mai le stesse reazioni che seguono ad un processo di revisione che veda posto in libertà un innocente.

Non parliamo poi di quello che succede quando si ha notizia oggi, di un delitto commesso molto tempo addietro; quando gli organi della polizia non riescono a scoprire gli autori di un crimine; quando, attraverso il processo, si giunge a dare a un fatto qualificazione giuridica diversa – cioè più lieve – da quella che costituiva l'originaria imputazione.

Tale nuova qualificazione non ha rilievo: il delitto rimane quale esso era stato definito originariamente; l'impressione data al tempo della *notitia criminis* non verrà più cancellata; anzi, si determinerà un aggravamento della situazione, perché si guarderà con sfiducia agli organi di polizia ed alla magistratura che –

qualificando, ad esempio, lesione – il fatto che era stato inizialmente rubricato omicidio volontario – sarà accusata di aver voluto favorire l'imputato o, di contro, di aver tenuto sotto processo, sotto il peso di una accusa grave, chi non la merita. Mi son reso conto, ormai, che in genere si vede il lato controproduttore della situazione, e si grida all'ingiustizia, al favoritismo, al sopruso, ma non si vede l'altro lato, e non si vuol trovare motivo di compiacimento per una attività che, in definitiva, è giunta ad una valida conclusione. E allora si aggiunge un'altra « paura » – della quale non è qui il caso di parlare – la « paura » di avere, comunque, a che fare con la giustizia.

Tutto ciò cosa determina? Un allarme sociale, una paura del delitto e del delinquente per lo meno sproporzionata all'effettivo stato delle cose. E allora?

Prima di procedere oltre nell'esposizione del nostro punto di vista, desideriamo premettere che sarebbe assolutamente fuori luogo parlare di un controllo dei mezzi di informazione, e per mille ragioni, fra le quali, prima di tutto, la antidemocraticità di un tale provvedimento. Esso, pur se improntato a fini più nobili ed umani, si presterebbe sempre, una volta accettato il principio, alla possibilità di soprusi, di sconfinamento determinati anche da fini che potrebbero essere meno nobili di quelli innanzi indicati. Poi, perché è assolutamente controproduttore la scienza di un controllo che determinerebbe un'altra forma di paura, quella dell'ignoto, quella che fa temere lo sviluppo sconosciuto di fatti che non si conoscono, ma si presumono sussistere; poi, ancora, perché, in ultima analisi, l'informazione non ha solo aspetti negativi, ma adempie anch'essa ad una funzione altissima e meritoria. Per dimostrare, con un esempio, la validità della nostra affermazione, si pensi alla prudenza di guida, il mattino del lunedì, da parte di chi ha appena visto sul giornale l'agghiacciante foto di una autovettura contorta, semidistrutta, per l'urto frontale conseguente ad un imprudente sorpasso.

E allora, escluso qualsiasi controllo dei mezzi di informazione, il primo provvedimento da adottare per liberare l'umanità dalla paura sarebbe quello della educazione dell'uomo a ricevere la notizia quale essa è; a valutare il fatto, che ne è alla base, come un fatto non sempre di cronica manifestazione di costume, ma spesso risultato di un reato isolato, spogliato, con il passar del tempo, della sua apparenza di antigiuridicità, tanto che avrebbe costituito fatto assolutamente irrilevante ai

fini della « paura » se fosse stato sempre conosciuto nella sua vera essenza, nella sua vera portata; che bisogna attendere l'esito del processo per sapere se una azione era illecita, e fino a che punto lo era; che le conseguenze innanzi indicate non derivano da incapacità o, addirittura, da disonestà degli organi di polizia o della magistratura, ma fanno parte dell'ordine naturale delle cose.

Come risolvere, però, in pratica, i problemi conseguenti alla componente oggettiva e cioè alla esistenza di una vera e reale criminalità?

E' certo, infatti, che la sola « educazione » non è assolutamente sufficiente – e non può esserlo – ai fini della libertà dalla « paura » per il semplice fatto – e l'abbiamo già detto – che il fenomeno delinquenza, il fenomeno criminalità esiste e si manifesta anche, non infrequentemente in forma impressionante; (si pensi al delitto di via Gatteschi, qui a Roma, si pensi alla recente rapina di Milano) e pertanto la lotta diretta alla delinquenza e alla criminalità è *conditio sine qua non* per un ulteriore passo verso una « libertà dalla paura » più grande (purtroppo non sarà mai possibile averla intera) e di quella di cui l'uomo attualmente gode. E si tenga presente che, in definitiva, anche la scienza di una battaglia seriamente impegnata, di una magistratura che renda giustizia sostanziale (il che, sia detto fra parentesi, già avverrebbe se codici e attrezzature lo consentissero, se l'attuale *ordine delle cose* fosse diverso), la scienza di una polizia veramente efficiente, perché potenziata nel numero e nei mezzi, di un sistema penale idoneo agli scopi che si vogliono conseguire, significa non solo lotta obiettiva alla criminalità, ma anche contributo alla « educazione » nei sensi innanzi indicati, dell'uomo della strada.

Non è dubbio che già la stessa esistenza e la sicura applicabilità di una norma incriminatrice, come tale opportunamente e tempestivamente posta in essere, rende l'uomo più sereno nell'espletamento di ogni attività che con detta possibilità di prevenzione sia collegata.

Se al semaforo, posto ad un incrocio, egli passa serenamente al « verde », lo fa non perché si fidi della disciplina degli altri automobilisti, ma perché sa che esiste una sanzione per chi, dallo altro lato della strada, attraversa al « rosso », e sa che tale sanzione è conosciuta e temuta, e dai più temuta solo in quanto suscettibile di effettiva applicazione. Ed è per questo, soprattutto per questo, che processi a lunga scadenza, prescrizioni e

amnistie svuotano la minaccia della sanzione di ogni contenuto, sì che altra pietra miliare per la libertà dalla paura sarebbe costituita indubbiamente, da sanzioni che vengono, con la massima evidenza rapidamente e tempestivamente applicate.

Ma ciò non basta. A quel semaforo vi è sempre la possibilità di qualcuno che, ad ogni modo, ignori il divieto e passi al rosso. Ragion per cui, se noi potessimo sapere chi è colui che per principio contravviene, e potessimo parlargli prima del suo arrivo all'incrocio, potremmo avere almeno la possibilità di convincerlo a non delinquere. *Ed è indubbio che il numero delle probabilità di incontrarci con lui aumenta se noi conosciamo chi sono coloro che sono sempre passati al rosso e le vie da essi battute.*

In altre parole, presupposto di una producente lotta alla delinquenza dovrebbe essere un'opera di rieducazione e di conquista o riconquista alla società di coloro che fossero già stati condannati (1).

Ma non di tutti i condannati, bensì solo di una parte di essi, e cioè i recidivi, anche perché non sarebbe utile rivolgere a tutti le particolarissime attenzioni necessarie solo per alcuni.

Pur non avendo, al riguardo, elementi precisi, crediamo di poter sostenere – riferendoci al numero dei condannati in totale e dei condannati con precedenti penali per delitti previsti dal C.P. (ISTAT - Annuari di statistiche giudiziarie) – che sono moltissimi coloro che non delinquono dopo la commissione del primo reato. Ciò premesso, è evidente che sarebbe superfluo, nonché inutilmente dispendioso seguire (2) chiunque abbia riportato una condanna ai fini di creare i presupposti di una valida difesa sociale. Bisognerebbe invece individuare il settore veramente dolente, come quello che più deve essere oggetto delle nostre attenzioni: appunto il settore costituito dai recidivi, sì che le difese andranno approntate solo nei confronti di coloro che più possono identificarsi con la criminalità. Con ciò, non vogliamo dire che il primario va abbandonato a se stesso, perché il non recidivo dovrà ugualmente essere oggetto di cure ed attenzioni, pur se meno impegnative di quelle concernenti i recidivi; né ci sen-

(1) Non si parla qui della normale attività di rieducazione che viene, o dovrebbe essere svolta in ogni istituto di prevenzione e di pena.

(2) Il verbo, si badi bene, non va inteso come il risultato di una preordinata attività di polizia, quasi sempre controproducente; va inteso nel senso di avere sicura, chiara conoscenza delle singole personalità.

tiamo di affermare che il concetto di « recidiva » quale risulta dal nostro codice, sia tale da consentire di circoscrivere il settore innanzi indicato (1); diciamo solo che il « recidivo » è facilmente identificabile e, pertanto, sarà estremamente produttore concentrare ogni sforzo al fine di seguirlo, non solo per rieducarlo, ma anche — finché necessario — per impedirgli, con un sostanziale perfezionamento dell'attuale sistema delle misure di sicurezza, di rientrare nella società fin quando non ne sarà degno, perché riadattato. Con la conseguenza che dalla società stessa saranno tenuti lontano i delinquenti più pericolosi, i delinquenti che commettono il maggior numero di delitti.

Che ciò sia vero, può dedursi dall'esame dei dati di cui già innanzi è detto pubblicati dall'ISTAT relativi ai condannati per delitti previsti dal C.P. in totale, ai condannati, per gli stessi delitti con precedenti penali, in un notevole arco di tempo (1951-1959). La proporzione fra i primi e i secondi è quasi sempre costante e consente di affermare che all'incirca un terzo dei condannati è costituito dai recidivi. Negli anni considerati: un minimo del 28,5% (1951); un massimo del 37,3% (1959).

D'altra parte, dai dati relativi ai condannati con precedenti penali si rileva non solo che, ogni anno, i recidivi rappresentano un complesso notevole di delitti, perché, nei singoli anni, i precedenti penali dei suddetti condannati assommano a circa 100.000 delitti in complesso, per anno, ma, anche, che i reati per i quali nell'anno considerato è intervenuta condanna sono sicuramente gravi.

E ciò per un duplice ordine di considerazioni:

a) eccezion fatta per il 1957, le percentuali più alte dei delitti commessi dai condannati con precedenti penali — in relazione ai delitti commessi da primari — si hanno negli anni più lontani da quello in cui è stata emessa la sentenza. Il che, indipendentemente da ogni considerazione che può farsi in ordine al decorso della prescrizione, potrebbe anche far ritenere che il maggior tempo trascorso fra la commissione del reato e la pronuncia della detta sentenza sia conseguenza di procedimento più complesso, perché avente per oggetto reato più grave.

Delle dette percentuali, la più alta si ha per i delitti commes-

(1) E' evidente che la « recidiva » nella odierna qualificazione, costituisce solo una indicazione per individuare un determinato gruppo di studio.

si più di nove anni prima della condanna, quando la percentuale medesima si aggira intorno al 50% (Punta massima: 1951, quando il 52,6% dei condannati per delitti commessi anteriormente al 1943 era costituita dai recidivi; Punta minima: 1954, il 40,1% per delitti commessi anteriormente al 1946);

b) Nelle singole classi (reclusione oltre un anno e fino a tre anni; oltre tre e fino a cinque anni; oltre cinque e fino a dieci anni; oltre dieci e fino a quindici anni; oltre quindici e fino a ventiquattro anni; oltre ventiquattranni) la percentuale dei *condannati alla reclusione oltre un anno* è sempre, per i recidivi, nettamente superiore alla percentuale, su tutti i condannati, dei recidivi condannati nel complesso, eccezione fatta, per il 1955 ed il 1958, ma per una sola classe, e cioè per la classe « oltre dieci anni, sino a quindici anni » per il 1955 ed il 1958.

Nel totale, così come risulta dai seguenti dati, la percentuale è ancora più notevole:

A	B	C	D	E
A	CONDANNATI		CONDANNATI ALLA RECLUS. OLTRE UN ANNO	
N	in totale	Con preced. penali	in totale	Con preced. penali
N				
I		% sul totale di col. B		% sul totale di col. D
51	128.229	28,5	14.674	42,0
52	118.060	29,3	14.741	43,7
53	102.370	32,3	14.599	46,7
54	91.018	35,8	14.840	47,6
55	91.055	33,3	10.377	50,1
56	76.772	31,8	6.634	55,1
57	80.776	31,2	6.424	55,8
58	75.779	33,1	6.500	56,1
59	68.535	37,3	7.543	54,6

Se si considera poi che il recidivo delinque con un intervallo di tempo che, fra i singoli reati, diminuisce in proporzione diretta con il numero dei reati già commessi; che molti dei recidivi condannati negli anni successivi sono sempre gli stessi, possiamo affermare che, se avessimo seguito i recidivi dei nove anni considerati, avremmo potuto tentare di rieducare i non numerosissimi responsabili di circa *un milione* di delitti, successivamente colpevoli di quei numerosi – ma non numerosissimi – altri delitti che, per la loro gravità e per le modalità della loro esecuzione fanno pensare invece ad una criminalità più generale.

Le statistiche ci dicono poi che, dei condannati con precedenti penali nei nove anni considerati, sono stati in complesso circa diecimila ogni anno quelli con almeno tre precedenti condanne (e di essi 1.500 avevano riportato oltre undici condanne).

Cosa sarebbe avvenuto se anche solo i suddetti diecimila all'anno fossero stati recuperati alla società?

Se fosse attuata una indagine che, attraverso l'esame delle schede esistenti in tutti i casellari giudiziari, ponesse in evidenza il fenomeno del recidivismo con la individuazione di reati e di colpevoli – previa integrazione del concetto di *recidiva* fissato nel nostro codice, e certo inaccettabile ai fini dello studio che proponiamo con quello criminologico – potrebbero trovarsi rapidamente, e con poco dispendio, i mezzi non solo per tentare di reinserire nella società coloro che più delinquono, ma anche di impedire la commissione di quei delitti che tanto impressionano ora l'opinione pubblica.

Tavola A1

DATI ASSOLUTI

Colonna	1	2	3	4	5	6
	PERIODI (1)	REATI (2)				POPO- LAZIONE (4)
		In totale	Delitti		Contravv.	
			In totale	C.P.(3)		
A)	1901-13: media	874	522	512	352	33,9
	1901	804	514	506	291	32,6
B)	1914-19: media	902	541	512	361	36,3
	1914	1069	588	574	481	36,2
C)	1920-40: media	1219	605	568	614	41,0
	1920	964	686	641	278	36,1
D)	1941-50: media	1319	843	696	476	45,8
	1941	1195	484	409	711	45,0
E)	1951-60: media	1647	759	673	888	48,3
	1951	1384	705	616	679	47,2
Ee)	1951-1960 (5)					
	1956	1607	735	647	872	48,2
	1957	1875	761	698	1114	48,4
	1958	1842	761	706	1081	48,6
	1959	1880	851	804	1030	48,9
	1960	1668	820	777	848	49,5
	1951-1955: media	1518	731	620	787	47,7
	1955-1960: media	1774	785	726	989	48,7

1) Per ogni singolo periodo è indicato, oltre la media del periodo, il primo anno.

2) Dati in migliaia.

3) Delitti previsti dal codice penale e dalle leggi in materia commerciale.

4) Popolazione presente ai confini dell'epoca. Dati in milioni.

5) Notizie particolari per il decennio 1951-1960.

(1) I raggruppamenti sono stati effettuati in modo da poter riferire i dati a periodi caratterizzati da particolari avvenimenti, perché è evidente che ha valore diverso a seconda delle diverse situazioni, la incidenza dei reati o di alcuni di essi.

a) 1901-1913; Inizio del nostro secolo - anni precedenti alla prima guerra mondiale.

b) 1914-1919; Prima guerra mondiale - immediato dopo-guerra.

c) 1920-1940; Anni che intercorrono fra la prima e la seconda guerra mondiale.

d) 1940-1950; Anni della seconda guerra e anni che la seguirono. Per gli anni 1940-1950 andrebbe considerato un periodo di « dopo-guerra » di maggiore ampiezza che non quello relativo al conflitto del 1915-1918, per il maggiore dissesto determinato dalla sconfitta e dal passaggio di due eserciti stranieri in Italia.

e) 1951-1960; Ultimo decennio.

Nella tavola che segue sono le percentuali dei singoli periodi in relazione al 1951-1956 e degli anni 1958 e 1960 in relazione al 1901.

Tavola A 2

PERIODI (medie)	REATI			POPOLAZIO- NE	
	In totale	DELITTI			CONTRAVV.
		Totale	C.P.		

VARIAZIONI IN PERCENTUALI FRA I SINGOLI PERIODI E IL PERIODO 1951-1960

1901-1913	+ 85	+ 45	+ 31	+ 152	+ 42
1914-1919	+ 82	+ 40	+ 31	+ 146	+ 33
1920-1940	+ 35	+ 25	+ 18	+ 45	+ 18
1941-1950	+ 25	- 10	irrilevante	+ 86	+ 5

VARIAZIONI IN PERCENTUALI DAL 1901 AL 1958

1901	-	-	-	-	-
1958	+ 129	+ 48	+ 39	+ 270	+ 49

VARIAZIONI IN PERCENTUALI DAL 1901 AL 1960

1901	-	-	-	-	-
1960	+ 107	+ 59	+ 53	+ 191	+ 51